

# **Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi1)**

**Modifica dell'8 maggio 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 frase introduttiva e lett. c*

L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:

- c. il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

II

La presente modifica entra in vigore il 2 agosto 2002.

8 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 142.311